



Via San Lorenzo 312/G - 90146 - Palermo
tel. 091 598260 – 091 6563582 – fax. 091 6574146
E-mail: sgiaratana@arpa.sicilia.it
anticorruzione@arpa.sicilia.it
Struttura flessibile di supporto al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

553

Prot. n.



A tutti i Direttori delle UOC della DG
SEDE

A tutti i Direttori delle Strutture Territoriali
anche n.q.di Referenti per la Prevenzione della Corruzione
LORO SEDI

Al Webmaster
SEDE

e, p.c.

Al Direttore Generale
SEDE

O G G E T T O: Direttiva relativa alle previsioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (par 10, pag. 38 PTPC 2016/2018 approvato con DDG n. 44 del 29.1.16).

L'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, intitolato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", testualmente recita:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

La norma, alle cui previsioni si ricollegano anche gli adempimenti di cui al par. 10 "Disciplina per la partecipazione a commissioni interne per la selezione del personale e scelta del contraente", pag. 38 del vigente PTPC 2016/2018 approvato con DDG n. 44 del 29.1.16, in particolare si riferisce ai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al capo I del titolo II del libro II del codice penale (artt. da 314 a 355 bis) inerente i delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali e va ad

integrare le eventuali altre norme o regolamenti specifici disciplinanti la formazione delle commissioni e la nomina dei segretari delle stesse.

Evidente la *ratio* della norma che è essenzialmente protesa a consentire l'adozione di misure di prevenzione di carattere soggettivo che anticipano la tutela degli istituti ivi contemplati già al momento della individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari degli incarichi, verificando la sussistenza o meno di cause di inconferibilità derivanti da sentenze di condanna eventualmente inflitte ai medesimi, ivi compresi i casi del cosiddetto "patteggiamento", per i delitti contro la pubblica amministrazione. Ciò anche nel caso in cui la decisione giudiziaria non risulti ancora passata in giudicato e sia, pertanto, ancora revocabile. In quest'ultimo caso, ove dovesse, cioè, intervenire la revoca della condanna per effetto di sentenza assolutoria, la situazione impeditiva verrebbe meno e ciò anche nel caso in cui non dovesse trattarsi di sentenza definitiva.

Premesso quanto sopra, pertanto, ne deriva che all'atto della formazione di commissioni o di organi collegiali comunque denominati ai fini di:

- assunzione o selezione di personale;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- concessione o erogazione di sovvenzioni e contributi (ove ricorrenti);
- attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (ove ricorrenti);

gli **uffici procedenti** hanno l'obbligo di effettuare verifica preventiva circa la esistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti individuati per il conferimento di incarichi di componenti o segretari delle commissioni o di organi collegiali comunque denominati di che trattasi.

Analoghi accertamenti è, inoltre, d'obbligo esperire, da parte degli uffici competenti, preordinatamente all'assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, che risulta parimenti impedita per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro Secondo del codice penale sopra richiamati.

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, giova ricordare, per gli aspetti ricorrenti, le previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 39/2013 concernenti la nullità degli atti di conferimento e dei contratti posti in essere in violazione delle previsioni di cui all'art. 3 del medesimo D. Lgs. 39/13.

Ultroneo rassegnare che l'importanza e la delicatezza degli aspetti di cui si è fatto cenno sopra, per le evidenti implicazioni sul piano istituzionale, richiedono una attenta e vigile esecuzione del dettato normativo di che trattasi.

Il Webmaster in indirizzo è onerato del compito di provvedere alla pubblicazione della presente direttiva sul sito web istituzionale, nello spazio dedicato alle "Direttive" della pagina "Amministrazione trasparente", "altri contenuti", "corruzione".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Salvatore Giarratana

